



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 121 DEL 23.08.2016.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Vista** che Venerdì 26 Agosto alle ore 22, si svolgerà in Piazza Municipio la manifestazione di presentazione della stagione agonistica dell' "ASD Amantea Calcio" che comprenderà anche uno spettacolo musicale;
- Vista** l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- Considerato** che la manifestazione richiamerà un numeroso pubblico di appassionati;
- Ritenuto** dover adottare un provvedimento al fine di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni garantendo la sicurezza di pedoni ed addetti impegnati nell'allestimento;
- Vista** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto** gli artt. 5 comma 3 e 7 comma 1 lett. a) del C.d.S. D.lgs. 285/92,

ORDINA

Venerdì 26.08.2016, dalle ore 22 alle ore 01 del 27.08.2016, la sospensione della circolazione in Corso Umberto con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta a spese dei trasgressori, ai sensi dell'art. 159 cds.

L'accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai veicoli di Polizia e di Soccorso;

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla Forza Pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

La presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comune.amantea.cs.it ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) ASP di Cosenza – Distretto di Amantea;
 - d) Servizio 118 – Cosenza.

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. Emilio Caruso

